



Istituto Nazionale di Statistica



Istruzioni per la compilazione dei modelli ISTAT M.252, M.253

TRIBUNALI CIVILI

Per qualsiasi richiesta di informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi a:

Antonella GUARNERI	Tel. 06/46737332	EMAIL	guarneri@istat.it
Francesca RINESI	Tel. 06/46737347	EMAIL	rinesi@istat.it
Azzurra TIVOLI	Tel. 06/46737570	EMAIL	tivoli@istat.it

Per qualsiasi comunicazione è disponibile anche il seguente numero di fax: 06/46737621

**Il materiale debitamente compilato va spedito a:
ISTAT - Servizio SSA
Viale Liegi, 13 - 00198 Roma**

Si prega di diffondere le presenti istruzioni a tutti gli addetti alla compilazione dei modelli.

I principali risultati sono disponibili on line consultando il datawarehouse I.Stat all'indirizzo http://dati.istat.it/

NORME GENERALI

Nella consapevolezza dei gravosi impegni istituzionali che codesto ufficio è tenuto ad espletare, pur in presenza di insufficienza di personale, si rammenta la necessità di inviare i modelli statistici secondo le scadenze riportate nel retro di ciascuno di essi, compilati in modo completo e corretto, affinché sia consentita la pubblicazione dei risultati in tempi brevi. La qualità dei dati è strettamente legata oltre che alla loro correttezza, anche alla tempestività della loro acquisizione, perché sia consentita una efficace ed aggiornata fruizione da parte degli utenti (Autorità governative, Enti pubblici e privati).

La ritardata o incompleta trasmissione a questo Istituto dei modelli statistici non renderebbe possibile l'utilizzo dei dati acquisiti come adeguato supporto a decisioni di carattere gestionale-amministrativo nel settore giudiziario.

Si fa presente che in caso di mancato o tardivo invio dei dati richiesti, nelle pubblicazioni dell'Istat, in particolare quelle inerenti il settore giustizia, verranno indicati gli uffici giudiziari inadempienti, al fine di qualificare l'informazione statistica prodotta e rispettare l'attività degli uffici giudiziari che svolgono correttamente il lavoro di competenza.

Confezionamento materiale

Nel preparare i pacchi contenenti i modelli compilati da spedire a questo ufficio, si prega vivamente di raggruppare il materiale per tipologia di scheda, ovvero mettendo insieme i modelli aventi il lembo superiore destro dello stesso colore.

Date

Con l'avvento del 2000, tutti gli anni devono essere riportati su quattro posizioni affinché, durante la fase di registrazione ed elaborazione dei dati, sia evitata l'eventuale confusione con l'anno 1999.

Codice Ufficio

Il codice ufficio va riportato nelle apposite caselle, allineandolo a destra e lasciando in bianco le prime due caselle.

Si deve fare riferimento esclusivamente all'ufficio giudiziario che esaurisce la causa, adottando i codici ufficio riportati nell'allegato 1.

Importi in valuta

Dal 1° gennaio 2002, tutti gli importi richiesti nei modelli di rilevazione inviati dall'anno 2002 in poi devono essere indicati esclusivamente in **EURO**, riportando le cifre intere e i centesimi.

Si prega di fare attenzione a riportare le cifre negli appositi spazi avendo cura di indicare i centesimi solo dopo la virgola. Ad esempio un importo mensile di mille euro dovrà essere così riportato:

Euro |_|_|1|.0|0|0|,0|0|
interi decimali

ATTENZIONE: ad ogni quesito deve essere fornita una sola risposta, come specificato nei modelli

AVVERTENZE SPECIFICHE PER LA COMPILAZIONE DI ALCUNI QUESITI

I modelli ISTAT M.252 (Rilevazione delle separazioni personali dei coniugi) e M.253 (Rilevazione degli scioglimenti e cessazioni degli effetti civili del matrimonio) devono essere compilati anche per i procedimenti esauriti senza sentenza, utilizzando le opportune voci del quesito 3. Da ciò consegue che le schede devono essere **sempre** compilate, **non solo** per i procedimenti di separazione esauriti con accoglimento (separazioni giudiziali) e per i procedimenti di divorzio esauriti con rito ordinario, **ma anche** per i procedimenti di separazione esauriti con omologazione (separazioni consensuali), per i procedimenti di divorzio esauriti su domanda congiunta e nei casi di conciliazione, cambiamento di rito, archiviazione, ecc.

In linea di massima, i modelli ISTAT M.252 e M.253 devono essere compilati con il provvedimento definitivo di separazione e divorzio e non al momento di quello parziale¹, perché vanno riportate anche tutte le informazioni relative ai provvedimenti economici.

Può accadere, tuttavia, che tra la sentenza non definitiva di separazione e divorzio parziale e quella definitiva (relativa alle disposizioni economiche) passi molto tempo. Allora si può procedere compilando i modelli ISTAT M.252 e M.253 soltanto con il provvedimento non definitivo di separazione e divorzio, anche se il giudizio deve proseguire per decidere sulle questioni economiche. In questo caso dovranno essere riportate sul modello **anche** tutte le informazioni relative all'affidamento e ai **provvedimenti economici provvisori**, ovviamente non compilando più alcun modello al momento del provvedimento definitivo.

Deve essere compilato un solo modello per ciascuna coppia:

- a cura della cancelleria le sezioni I (Notizie generali) e II (Notizie sui provvedimenti economici)
- possibilmente con l'ausilio dei coniugi o dei loro avvocati la sezione III (Notizie demografiche e sociali).

Si precisa che i modelli ISTAT M.252 e M.253 **non devono essere compilati** nel caso di *“rimessione al giudice istruttore”* in quanto trattasi di una fase di lavoro che non esaurisce il procedimento.

Nei procedimenti esauriti per conciliazione, cambiamento di rito, archiviazione, cancellazione ed estinzione, la compilazione dei questionari termina al quesito 3, mentre deve continuare in tutti gli altri casi.

Si ritiene opportuno ripetere i chiarimenti precedentemente forniti in merito alla compilazione dei quesiti 2 e 3 dei modelli ISTAT M.252 (rilevazione delle separazioni personali dei coniugi) e 2-4

¹ L'art. 4, 9° comma della Legge n.898 del 1970 (come modificata dalla Legge n.74 del 1987) prevede che: “nel caso in cui il processo debba continuare per la determinazione dell'assegno, il tribunale emette sentenza non definitiva relativa allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio”.

dei modelli ISTAT M.253 (rilevazione degli scioglimenti e cessazioni degli effetti civili del matrimonio) nel caso in cui si verifichi un cambiamento di rito.

Se un procedimento di separazione o divorzio termina per cambiamento di rito, **nel caso in cui si abbia una nuova iscrizione a ruolo**, per la stessa coppia di coniugi occorre compilare **due schede**:

- **Nella prima scheda** al quesito n. 2 si indicherà il codice relativo al rito iniziale di apertura e al quesito 3 si barrerà il codice 4 (cambiamento di rito).
- **Nella seconda scheda** al quesito n. 2 si indicherà il codice relativo al nuovo rito di apertura, mentre al quesito 3 si barrerà il codice corrispondente alla modalità finale di esaurimento (**mai la modalità 4 - cambiamento di rito**) e al quesito 4 dei modelli M.253 la modalità relativa al rito finale di esaurimento del procedimento.

Se invece **il numero di ruolo rimane lo stesso**, per la stessa coppia di coniugi occorre compilare **una sola scheda**, dove al quesito 2 si barrerà il codice relativo **al rito iniziale** di apertura del procedimento, al quesito 3 il codice relativo alla **modalità finale** di chiusura del procedimento (**mai la modalità 4 - cambiamento di rito**) e al quesito 4 dei modelli M.253 la modalità relativa al rito finale di esaurimento del procedimento.

Pertanto nella voce relativa al cambiamento di rito dovranno essere considerati quei procedimenti di separazione o divorzio che si aprono con il rito contenzioso, ma poi passano a quello consensuale e viceversa soltanto se ciò comporta una nuova iscrizione a ruolo.

Relativamente al quesito n. 7 del modello M.253 (data di separazione) deve essere riportata la data da cui decorre il periodo di separazione, ovvero la data della prima comparizione dinanzi al giudice.

Il comune di nascita/residenza del marito/moglie va scritto **in forma chiara e leggibile, preferibilmente in carattere stampatello**. Si deve riportare la denominazione del comune e non quella di eventuali frazioni o quartieri. Esempio Roma e non Lido di Ostia; Bari e non Carbonara; Genova e non Sestri Levante/Ponente ecc.

Si ricorda che dall'**edizione 2010** sia per l'indicazione dello stato estero di nascita che di residenza (**quesiti 17 e 19**) nonché per quella dello stato estero di cittadinanza (**quesito 20**) va riportata la denominazione per esteso della stato estero (ad esempio Romania, Tunisia, ecc.) e non più la codifica della macroarea di cittadinanza come richiesto in precedenza.

In caso di doppia cittadinanza (quesito 20) indicare quella considerata principale.

Dall'**edizione 2011** dei modelli, per M.252, è stato modificato il quesito 6 (Frequenza delle visite ai figli minori stabilita per il genitore non affidatario, *nei casi di affidamento esclusivo al padre o alla madre*). Le modalità di risposta sono rimaste le stesse ma vengono richieste distintamente per il primo e secondo figlio (in ordine di età).

Inoltre, nel quesito 7 del modello M.252 e nell'8 del modello M.253, è stato ridotto da 5 a 3 il numero di figli per i quali vengono richieste le informazioni.

I questionari M.252 e M.253 forniscono importanti elementi per studiare le situazioni di rottura dell'unione coniugale e il contesto socio-economico in cui si verificano. Occorre tener conto che le separazioni e i divorzi in Italia sono fenomeni in continua crescita, sui quali vi è un forte interesse da parte delle Istituzioni e degli operatori sociali in quanto modificano i corsi di vita dei soggetti coinvolti (coniugi, eventuali figli e reti di parentela), con implicazioni a livello di individuo, famiglia e collettività. Pertanto, si sottolinea l'assoluta necessità di rispondere sempre a tutti i quesiti richiesti nonostante l'onere che ciò comporta. Dato che spesso queste informazioni non sono reperibili nei fascicoli processuali, si suggerisce di procurarsele direttamente dai coniugi o dai

rispettivi legali al momento della presentazione delle domande o durante la fase presidenziale del procedimento.

Come già da qualche anno è richiesto nei modelli statistici di matrimonio e morte compilati dai servizi demografici dei comuni, anche nei modelli ISTAT M.252 e M.253 è stato introdotto il codice individuale (fiscale). Si raccomanda di compilare sempre il quesito relativo al codice individuale dei coniugi non temendo violazioni della riservatezza o della privacy che questo Istituto, per compito istituzionale, è tenuto a rispettare. Il codice fiscale è utilizzato solamente per agganciare i dati delle separazioni e dei divorzi al matrimonio di origine. In tal modo, in una prospettiva di medio periodo, si collegherebbero eventi diversi, permettendo di seguire la storia matrimoniale nel tempo analizzando le caratteristiche dei soggetti coinvolti.

SEGRETO STATISTICO, OBBLIGO DI RISPOSTA, TUTELA DELLA RISERVATEZZA E DIRITTI DEGLI INTERESSATI

- Decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modifiche ed integrazioni, "Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica" - art. 6-bis (trattamenti di dati personali), art. 7 (obbligo di fornire dati statistici), art. 8 (segreto d'ufficio degli addetti agli uffici di statistica), art. 9 (disposizioni per la tutela del segreto statistico), art. 13 (Programma statistico nazionale);
- Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, "Regolamento recante il riordino dell'Istituto nazionale di statistica";
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche e integrazioni, "Codice in materia di protezione dei dati personali" - art. 4 (definizioni), artt. 104-110 (trattamento per scopi statistici o scientifici);
- "Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale", e successive modifiche e integrazioni, (all. A3 del Codice in materia di protezione dei dati personali - d.lgs. 30 giugno 2003, n.196).

I dati raccolti nell'ambito delle presenti indagini, già previste dal Programma statistico nazionale 2014-2016 – Aggiornamento 2016, e inserite nel Programma statistico nazionale 2017-2019 (codice IST-00115 e codice IST-00116), attualmente in corso di approvazione, che comprende le rilevazioni statistiche d'interesse pubblico. Le informazioni raccolte, sono tutelate dal segreto statistico e sottoposte alla normativa in materia di protezione dei dati personali e potranno essere utilizzate, anche per successivi trattamenti, esclusivamente per fini statistici dai soggetti del Sistema statistico nazionale. I medesimi dati potranno, inoltre, essere comunicati per finalità di ricerca scientifica alle condizioni e secondo le modalità previste dall'art. 7 del Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale e saranno diffusi in forma aggregata, secondo modalità che rendano non identificabili gli interessati.

I responsabili del trattamento statistico dei dati raccolti sono il Direttore centrale per le indagini sociali e il censimento della popolazione e il Direttore centrale della raccolta dati. Per il trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo n. 196/2003, il titolare è l'Istat - Istituto nazionale di statistica, Via Cesare Balbo, 16 - 00184 Roma e i responsabili per l'Istat, ai sensi dell'art. 29 del medesimo decreto legislativo n. 196/2003, sono i Direttori centrali sopra indicati; al Direttore centrale per la raccolta dati è possibile rivolgersi anche per conoscere il nominativo degli altri responsabili e per quanto riguarda l'esercizio dei diritti degli interessati.

ALLEGATO 1 - Codici Istat dei Tribunali

DENOMINAZIONE TRIBUNALE	Codice ufficio giudiziario	DENOMINAZIONE TRIBUNALE	Codice ufficio giudiziario
ACQUI TERME*	230200	FIRENZE	100300
AGRIGENTO	170200	FOGGIA	020300
ALBA*	230300	FORLI'	030400
ALESSANDRIA	230400	FROSINONE	210400
ANCONA	010200	GELA	060500
AOSTA	230500	GENOVA	110300
AREZZO	100200	GORIZIA	250200
ARIANO IRPINO*	160200	GROSSETO	100400
ASCOLI PICENO	010300	IMPERIA	110400
ASTI	230600	ISERNIA	070300
AVELLINO	160300	IVREA	231000
AVEZZANO**	120200	LA SPEZIA	110500
BARCELLONA POZZO DI GOTTO	140500	LAGONEGRO	190200
BARI	020200	LAMEZIA TERME	090600
BASSANO DEL GRAPPA*	260200	LANCIANO**	120500
BELLUNO	260300	LANUSEI	050300
BENEVENTO	160400	L'AQUILA	120400
BERGAMO	040200	LARINO	070400
BIELLA	230700	LATINA	210500
BOLOGNA	030200	LECCE	130300
BOLZANO/BOZEN	290200	LECCO	150400
BRESCIA	040300	LIVORNO	100500
BRINDISI	130200	LOCRI	200300
BUSTO ARSIZIO	150200	LODI	150500
CAGLIARI	050200	LUCCA	100600
CALTAGIRONE	080200	LUCERA*	020400
CALTANISSETTA	060200	MACERATA	010600
CAMERINO*	010400	MANTOVA	040600
CAMPOBASSO	070200	MARSALA	170300
CASALE MONFERRATO*	230800	MASSA	110600
CASSINO	210200	MATERA	190300
CASTROVILLARI	090200	MELFI*	190400
CATANIA	080300	MESSINA	140200
CATANZARO	090300	MILANO	150600
CHIAVARI*	110200	MISTRETTA*	140300
CHIETI	120300	MODENA	030500
CIVITAVECCHIA	210300	MODICA*	080400
COMO	150300	MONDOVI'*	231100
COSENZA	090400	MONTEPULCIANO*	100700
CREMA*	040400	MONZA	150700
CREMONA	040500	NAPOLI	160500
CROTONE	090500	NAPOLI NORD	161200
CUNEO	230900	NICOSIA*	060400
ENNA	060300	NOCERA INFERIORE	220500
FERMO	010500	NOLA	160900
FERRARA	030300	NOVARA	231200

DENOMINAZIONE TRIBUNALE	Codice ufficio giudiziario	DENOMINAZIONE TRIBUNALE	Codice ufficio giudiziario
NUORO	270200	SAVONA	110800
ORISTANO	050500	SCIACCA	170500
ORVIETO*	180200	SIENA	101100
PADOVA	260400	SIRACUSA	080600
PALERMO	170400	SONDRIO	150900
PALMI	200400	SPOLETO	180400
PAOLA	090900	SULMONA**	120700
PARMA	030600	TARANTO	280200
PATTI	140400	TEMPIO PAUSANIA	270400
PAVIA	150800	TERAMO	120800
PERUGIA	180300	TERMINI IMERESE	170600
PESARO	010700	TERNI	180500
PESCARA	120600	TIVOLI	211000
PIACENZA	030700	TOLMEZZO*	250400
PINEROLO*	231300	TORINO	231500
PISA	100800	TORRE ANNUNZIATA	161000
PISTOIA	100900	TORTONA*	231600
PORDENONE	250300	TRANI	020500
POTENZA	190500	TRAPANI	170700
PRATO	101000	TRENTO	240400
RAGUSA	080500	TREVISO	260600
RAVENNA	030800	TRIESTE	250500
REGGIO CALABRIA	200200	UDINE	250600
REGGIO EMILIA	030900	URBINO	010800
RIETI	210600	VALLO DELLA LUCANIA	220400
RIMINI	031000	VARESE	151000
ROMA	210700	VASTO**	120900
ROSSANO*	091000	VELLETRI	210800
ROVERETO	240300	VENEZIA	260700
ROVIGO	260500	VERBANIA	231700
SALA CONSILINA*	220200	VERCELLI	231800
SALERNO	220300	VERONA	260800
SALUZZO*	231400	VIBO VALENTIA	091100
SANREMO*	110700	VICENZA	260900
SANTA MARIA CAPUA VETERE	160700	VIGEVANO*	151100
SANT'ANGELO DEI LOMBARDI*	160600	VITERBO	210900
SASSARI	270300	VOGHERA*	151200

* Tribunali soppressi ai sensi del d. lgs. n.155/2012, con decorrenza dal 13 settembre 2013.

** Tribunali prorogati sino al 13.09.2018 ai sensi dell'art. 11, comma 2 del d. lgs. n. 155/2012.